



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

INDICE

1. Premessa.....	1
2. Definizioni.....	1
3. Ambito di Applicazione.....	7
4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	8
4.1 Operazioni di Minore Rilevanza.....	8
4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	10
4.3 Operazioni di competenza assembleare.....	11
4.4 Delibere quadro	11
5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate.....	12
6. Flussi informativi per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate.....	13
7. Disposizioni generali.....	14

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da DeA Capital S.p.A. (“**DeA Capital**” o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”).

La presente Procedura, approvata dal consiglio di amministrazione della Società dell’11 novembre 2010, è in vigore dall’1 gennaio 2011 e sostituisce il precedente regolamento in materia di operazioni con parti correlate approvato dal consiglio di amministrazione del 22 marzo 2007 (come successivamente modificato). La presente Procedura è stata modificata in data 13 marzo 2018.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte della Società in una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come non esecutivi dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Comitato degli Indipendenti: comitato costituito all’interno del consiglio di amministrazione di DeA Capital, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti.

Comitato Controllo e Rischi: il comitato controllo e rischi di DeA Capital. Esso è composto da tre Amministratori Non Esecutivi, almeno due dei quali Indipendenti, ed espleta le funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina e nel regolamento interno del medesimo comitato.

Comitato per la Remunerazione: il comitato per la remunerazione di DeA Capital. Esso è composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti ed espleta le funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina e nel regolamento interno del medesimo comitato.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci e i dirigenti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo della Società, come individuati dall'Amministratore Delegato e riportati nell'elenco delle Parti Correlate di cui al paragrafo 6.5 (a) della Procedura.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, qualora una o più delle stesse consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: rispetto ad una società si intende: (i) la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale; o (ii) la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti, in misura significativa, direttamente dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o dalla Società Collegata con le quali è svolta l'operazione.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 100.000, in ragione d'anno, per Operazioni con Parti Correlate persone fisiche, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate; e
- (b) Euro 300.000, in ragione d'anno, per Operazioni con Parti Correlate persone giuridiche, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti

superiore alla soglia del 5%:

(a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra (i) il controvalore dell'operazione e (ii) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società oppure, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società; e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, oppure (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Operazioni Ordinarie di Investimento tra Società del Gruppo indica le Operazioni con Parti Correlate rappresentate dalla sottoscrizione da parte della Società o di Società Controllate, di quote di fondi gestiti da Società Controllate. Tali operazioni, che rientrano nel normale esercizio dell'attività operativa della Società, si considerano Operazioni Ordinarie e operazioni con o tra Società Controllate in cui non vi sono Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società quando ricorrano, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni:

- (i) la Società Controllata che offre in sottoscrizione quote di fondi è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata ai sensi dell'art. 34, TUF;
- (ii) l'offerta in sottoscrizione delle quote di fondi gestiti è realizzata dalla Società Controllata ai termini e alle condizioni previste da un Regolamento approvato dagli organi competenti della Società Controllata e valido per tutti gli investitori;
- (iii) le dimensioni, l'oggetto e la frequenza dell'operazione non presentano aspetti di anomalia e sono coerenti con quelle che solitamente caratterizzano le operazioni effettuate dalla Società Controllata. In particolare:
 - (a) il controvalore massimo dell'operazione (o di una pluralità di operazioni aventi a oggetto la sottoscrizione di quote nel medesimo fondo) non eccede il *commitment* massimo di Euro 20 milioni;
 - (b) le quote del fondo gestito dalla Società Controllata sottoscritte dalla Società o da Società Controllate sono diffuse tra un normale numero di investitori e, in ogni caso, non sono sottoscritte per più del 20% dalla Società o da Società Controllate;

- (iv) non vi è condivisione di amministratori esecutivi tra le società coinvolte nell'operazione.

Parte Correlata: un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
- (i) 1) Controlla la Società, 2) ne è Controllato, o 3) è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a)(i1), (a)(ii), (a)(iii) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabile della Funzione di Internal Audit: il Responsabile della Funzione di Internal Audit di DeA Capital, il quale svolge le funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina e nel regolamento interno del Comitato Controllo e Rischi.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di

una società di persone, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un’altra entità.

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Testo Unico: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2.2 L’interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 3.2 Fermi gli obblighi di informazione periodica in capo agli emittenti di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento, relativamente alle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione, e fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2(f), le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:
- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
 - (b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nei limiti di un importo complessivo preventivamente stabilito dall’assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;
 - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell’assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

- (c) alle Operazioni Ordinarie;
 - (d) alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
 - (e) alle Operazioni Ordinarie di Investimento tra le Società del Gruppo.
- 3.3 Con cadenza trimestrale, la Funzione Reporting e Controllo fornisce al Comitato Controllo e Rischi una completa informativa in merito alle operazioni escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura e delle ragioni di tale esclusione.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati - nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo statuto e/o delegati dal consiglio di amministrazione - approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante di un comitato, composto da tre Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati la maggioranza dei quali Indipendenti, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (b) Il comitato di cui *sub* "a": (i) relativamente ad Operazioni di Minore Rilevanza aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un Dirigente con Responsabilità Strategiche, è il Comitato per la Remunerazione; e (ii) relativamente a tutte le altre Operazioni di Minore Rilevanza, è il Comitato Controllo e Rischi fermo restando che, qualora uno o più componenti del comitato di volta in volta coinvolto siano la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o siano una sua Parte Correlata, gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso altro Amministratore Non Correlato (Non Esecutivo e, se del caso, Indipendente, a seconda che si renda necessario o meno ripristinare la presenza di almeno due Amministratori Indipendenti) ovvero, in mancanza, un membro effettivo (diverso dal Presidente) del Collegio Sindacale, a condizione che sia diverso dalla controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o da una sua Parte Correlata.
- (c) Il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che i componenti del comitato e il Responsabile della Funzione di Internal Audit ricevano tempestive, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni a condizioni definite standard o equivalenti a quelle di mercato, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione, il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri.

- (d) Fermo restando quanto sopra previsto, il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al collegio sindacale.
- (e) Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
- (f) Il comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società.
- (g) Qualora nel consiglio di amministrazione non siedano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dal precedente paragrafo (a) è reso (i) dal collegio sindacale, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, oppure (ii) da un esperto indipendente, nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione, sentito il Presidente del collegio sindacale, oppure (iii) dall'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente.
- (h) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (i) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- (j) Fermi gli obblighi di comunicazione *price sensitive* previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della precedente lettera (a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il relativo parere negativo è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della

Società.

4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza e delibera sulle medesime previo motivato parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e Non Correlati sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (b) Il comitato di cui *sub* "a": (i) relativamente ad Operazioni di Maggior Rilevanza aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un Dirigente con Responsabilità Strategiche, è il Comitato per la Remunerazione; e (ii) relativamente a tutte le altre Operazioni di Maggiore Rilevanza, è il Comitato degli Indipendenti fermo restando che, qualora un componente del comitato di volta in volta coinvolto sia la controparte dell'Operazione di Maggiore Rilevanza oggetto di valutazione o una sua parte correlata ovvero non sia un Amministratore Indipendente, gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso altro Amministratore Indipendente Non Correlato ovvero, in mancanza, un membro effettivo del collegio sindacale (diverso dal Presidente) Non Correlato.
- (c) L'Amministratore Delegato assicura che il comitato sia coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il comitato può inoltre chiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti. Al comitato si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi 4.1(c), 4.1(d), 4.1 (e) (prima parte), 4.1(f), 4.1(g), 4.1(h) e 4.1(i).
- (d) In ogni caso, il consiglio di amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, a condizione che: (i) se consentito dallo statuto della Società, l'assemblea ordinaria autorizzi il compimento dell'operazione; e (ii) la medesima assemblea deliberi, oltre che con le maggioranze di legge, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti e a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Laddove la previsione di cui al precedente punto (d)(ii) non sia contenuta nello statuto della Società, il consiglio di amministrazione dovrà includere - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al consiglio di amministrazione di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui al

precedente punto (d)(ii).

- (e) Entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione ovvero, qualora il consiglio deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento.
- (f) Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della presente Procedura:
 - (i) la Società comunicherà alla CONSOB, entro 7 giorni dall'approvazione di ciascuna operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione; e
 - (ii) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

4.3 Operazioni di competenza assembleare

- (a) Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo 4.2(d) e fatto salvo quanto disposto dal successivo punto (b), quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 e 4.2 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del consiglio di amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.
- (b) Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti. In tale caso, il consiglio di amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti voti contro la proposta del consiglio di amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto.

4.4 Delibere quadro

- (a) Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso indicato al precedente punto (a) e fermo quanto previsto dal

precedente articolo 3:

- (i) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
- (ii) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
- (iii) con cadenza trimestrale, il Presidente o l'Amministratore Delegato forniscono al consiglio di amministrazione una completa informativa in merito all'attuazione delle delibere quadro.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

- (a) La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate della Società di cui siano parti società controllate e che siano oggetto di una preventiva valutazione del consiglio di amministrazione della Società o di un organo delegato, a condizione che tale valutazione possa condurre ad un intervento in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione con Parte Correlata della Società da parte della società controllata, fermo restando che quanto previsto dal precedente articolo 3 si applica anche alle sopramenzionate Operazioni con Parti Correlate della Società di cui siano parti società controllate.
- (b) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente punto (a), la Funzione Affari Societari trasmette alle società controllate il testo della presente Procedura e le società controllate si impegnano ad informare tempestivamente la Funzione Reporting & Controllo e la Funzione Affari Societari della Società riguardo a tutte le Operazioni con Parti Correlate della Società che intendono approvare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per effettuare le valutazioni di cui al successivo paragrafo 6.2. e dare corso a quanto

previsto dalla presente Procedura. A sua volta, la Funzione Affari Societari si impegna ad informare tempestivamente la società controllata parte dell'Operazione con Parte Correlata oggetto di valutazione riguardo alle modalità di attuazione della medesima operazione.

6. FLUSSI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 Gli amministratori con deleghe (ovvero il Presidente e l'Amministratore Delegato nonché altri eventuali amministratori con deleghe), il *Chief Financial Officer (CFO)* e il Direttore Strategie e Investimenti della Società, dopo aver valutato se l'operazione che si intende porre in essere si qualifichi come Operazione con Parte Correlata, ne informano tempestivamente la Funzione Reporting & Controllo e la Funzione Affari Societari informa tempestivamente la Funzione Reporting & Controllo dell'avvenuta approvazione di delibere quadro di cui al precedente paragrafo 4.4.
- 6.2 La Funzione Reporting & Controllo, in collaborazione con la Funzione Affari Societari, effettua le necessarie valutazioni al fine di individuare: (i) se si tratti di un'Operazione di Importo Esiguo; (ii) se si tratti di un'Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza; (iii) se si tratti di un'operazione da porre in essere in esecuzione di una delibera quadro del consiglio di amministrazione; (iv) se si tratti di un'Operazione Ordinaria; (v) qualora si tratti di un'Operazione Ordinaria di Investimento con Società Controllata, la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'esclusione dall'applicazione della Procedura; (vi) qualora si tratti di un'Operazione con Parte Correlata compiuta con o tra Società Controllate o con Società Collegate, l'eventuale sussistenza di Interessi Significativi.
- 6.3 La Funzione Reporting & Controllo trasmette i risultati delle verifiche di cui al precedente paragrafo 6.2. ai dirigenti responsabili della conduzione dell'Operazione con Parte Correlata oggetto di valutazione i quali riferiscono alla Funzione Affari Societari che provvede a dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. La Funzione Reporting & Controllo informa, altresì, il Responsabile della Funzione di Internal Audit dei risultati delle proprie verifiche, dandone adeguata motivazione.
- 6.4 Con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, la Funzione Risorse Umane informa e aggiorna almeno trimestralmente la Funzione Affari Societari dell'eventuale superamento, in relazione a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche e in ragione d'anno, dell'importo massimo di Euro 100.000 di cui alla definizione di Operazioni di Importo Esiguo.
- 6.5 La Funzione Affari Societari:
- (a) definisce almeno annualmente l'elenco delle Parti Correlate, tramite l'invio di apposita lettera di richiesta di informazioni alle controllanti, agli amministratori e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche;

- (b) monitora costantemente gli investimenti effettuati dalla Società e dalle Parti Correlate ed aggiorna, ogniqualvolta si renda necessario, l'elenco delle Parti Correlate;
 - (c) comunica l'elenco e gli eventuali aggiornamenti dell'elenco delle Parti Correlate agli amministratori con deleghe (ovvero al Presidente e all'Amministratore Delegato nonché ad altri eventuali amministratori con deleghe), al CFO, al Direttore Strategie e Investimenti, alla Funzione Reporting & Controllo e alle società controllate, almeno annualmente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichi un aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate;
 - (d) comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'inserimento nell'elenco delle Parti Correlate e trasmette ai medesimi soggetti il testo della presente Procedura.
- 6.6 I Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e della sua controllante comunicano tempestivamente alla Funzione Affari Societari l'acquisto - da parte dei medesimi soggetti o dei propri Stretti Familiari - di partecipazioni che comportino il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole in un'entità.
- 6.7 Gli amministratori con deleghe (ovvero il Presidente e l'Amministratore Delegato nonché altri eventuali amministratori con deleghe) assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del TUF.
- 6.8 Tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo definito dalla presente Procedura sono tenute a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura e del Regolamento.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

- 7.1 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2497-*ter* cod. civ.. Pertanto, le decisioni della Società influenzate dall'attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..
- 7.2 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ.. Pertanto, gli amministratori che abbiano un interesse, anche potenziale e indiretto, in un'Operazione con Parte Correlata sono tenuti ad informarne tempestivamente il consiglio di amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse. Il consiglio è tenuto a valutare l'opportunità di richiedere all'amministratore in conflitto di interessi di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione e di astenersi dal partecipare alla votazione. Qualora



l'Operazione con Parte Correlata rientri nelle competenze di un amministratore con delega (ovvero il Presidente e l'Amministratore Delegato) e questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso si astiene dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

- 7.3 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento, i riferimenti agli articoli del Regolamento contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento modificato.